



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 26.9.2014
COM(2014) 595 final

2014/0277 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che determina le conseguenze finanziarie dirette derivanti dalla cessazione della partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a taluni atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea (TUE), al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (il "protocollo") conferma, all'articolo 9, che gli effetti giuridici degli atti dell'Unione adottati in base al TUE prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati.

L'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo prevede, a titolo di misura transitoria e in ordine agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che le attribuzioni delle istituzioni alla data di entrata in vigore di detto trattato, ossia al 1º dicembre 2009, siano le seguenti: le attribuzioni della Commissione ai sensi dell'articolo 258 del TFUE non sono applicabili e le attribuzioni della Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi del titolo VI del TUE, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, restano invariate, anche nel caso in cui siano state accettate in forza dell'articolo 35, paragrafo 2, del TUE.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del protocollo, la misura transitoria di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo cessa di avere effetto cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, ossia il 1º dicembre 2014.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, del protocollo, al più tardi sei mesi prima della fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo il Regno Unito può notificare al Consiglio che, riguardo agli atti di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, non accetta le attribuzioni delle istituzioni menzionate al paragrafo 1 del medesimo articolo quali previste dai trattati. Se il Regno Unito ha effettuato la notifica, cessano di applicarglisi tutti gli atti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dalla data di fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo, ossia dal 1º dicembre 2014.

Il Regno Unito ha effettuato la notifica di cui all'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, del protocollo il 24 luglio 2013.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, del protocollo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina gli adattamenti necessari che ne conseguono e il necessario regime transitorio. Il Regno Unito non partecipa all'adozione della decisione.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, terzo comma, del protocollo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì adottare una decisione che stabilisce che il Regno Unito si fa carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione agli atti suddetti.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo, successivamente il Regno Unito può in qualsiasi momento notificare al Consiglio che desidera partecipare ad atti che, in forza del paragrafo 4, primo comma, del medesimo articolo, hanno cessato di applicarglisi.

Il Regno Unito ha annunciato che non intende notificare al Consiglio il desiderio di partecipare alla decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera¹, alla decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera² e alla decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio³ (di seguito "decisioni di Prüm").

A seguito della notifica del 24 luglio 2013 e dell'assenza di notifica del desiderio di partecipare, le decisioni di Prüm cessano di applicarsi al Regno Unito dal 1° dicembre 2014.

Data la rilevanza pratica e operativa che le decisioni di Prüm rivestono per l'Unione ai fini della pubblica sicurezza, più specificamente per le attività di contrasto e per la prevenzione e individuazione dei reati e le relative indagini, la Commissione ha presentato la proposta di decisione del Consiglio che determina gli adattamenti necessari che conseguono alla posizione del Regno Unito e il necessario regime transitorio [...]⁴, nella quale sono stabilite modalità vincolanti.

Il Regno Unito ha ricevuto fondi in base al programma ISEC, di cui alla decisione 2007/125/GAI del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico "Prevenzione e lotta contro la criminalità", quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà⁵, per due progetti collegati alle decisioni di Prüm, relativi, il primo, all'attuazione nel Regno Unito dello scambio di dati sul DNA in ambito Prüm, cofinanziato per un importo massimo di 961 019 EUR destinato al Ministero dell'Interno, e, il secondo, al progetto britannico di valutazione delle impronte digitali in ambito Prüm, cofinanziato per un importo massimo di 547 836 EUR destinato al Ministero dell'Interno, per un importo complessivo di 1 508 855 EUR.

Qualora non rispettasse una delle condizioni stabilite nella decisione [...] del Consiglio che determina gli adattamenti necessari che conseguono alla sua posizione e il necessario regime transitorio ovvero decidesse di non partecipare alle decisioni di Prüm, il Regno Unito dovrebbe restituire gli importi effettivamente erogatigli fino a concorrenza di 1 508 855 EUR.

¹ GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

² GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.

³ GU L 322 del 9.12.2009, pag. 14.

⁴ [inserire riferimento all'altra proposta adottata lo stesso giorno]

⁵ GU L 58 del 24.2.2007, pag. 7.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

La proposta determina, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, terzo comma, del protocollo, le conseguenze finanziarie dirette derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della partecipazione del Regno Unito a taluni atti.

Base giuridica

Articolo 10, paragrafo 4, terzo comma, del protocollo (n. 36) allegato ai trattati.

Principio di sussidiarietà

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, terzo comma, del protocollo, solo il Consiglio è autorizzato a adottare una decisione che stabilisce che il Regno Unito deve farsi carico delle conseguenze finanziarie dirette derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione agli atti in questione.

Il principio di sussidiarietà pertanto non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, terzo comma, del protocollo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare "una decisione che stabilisce che il Regno Unito si fa carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione agli atti suddetti".

La decisione è quindi la forma di atto prevista espressamente da detta disposizione di diritto primario.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta potrebbe ripercuotersi positivamente sul bilancio dell'Unione europea, perché prevede che, in determinate circostanze, il Regno Unito restituisca gli importi ricevuti dall'Unione fino a concorrenza di 1 508 855 EUR.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che determina le conseguenze finanziarie dirette derivanti dalla cessazione della partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a taluni atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo sulle disposizioni transitorie, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, il Regno Unito aveva la possibilità di notificare al Consiglio, entro il 31 maggio 2014, che non accetta le attribuzioni della Commissione e della Corte di giustizia introdotte dal trattato di Lisbona in ordine agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.
- (2) Con lettera del 24 luglio 2013 al presidente del Consiglio, il Regno Unito ha notificato di non accettare le attribuzioni della Commissione e della Corte di giustizia introdotte dal trattato di Lisbona nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria. I pertinenti atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale cessano quindi di applicarsi al Regno Unito il 1^o dicembre 2014.
- (3) Il Regno Unito può notificare che desidera partecipare agli atti che hanno cessato di applicarglisi.
- (4) Con lettera del [... 2014] al presidente del Consiglio e al presidente della Commissione, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare ad alcuni di detti atti.
- (5) A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, del protocollo (n. 36), il Consiglio è tenuto a determinare, su proposta della Commissione, gli adattamenti necessari che conseguono a detta posizione e il necessario regime transitorio. In forza del terzo comma della medesima disposizione, il Consiglio può altresì stabilire che il Regno Unito deve farsi carico delle conseguenze finanziarie dirette derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione agli atti suddetti.

- (6) Poiché il Regno Unito non ha notificato al Consiglio il desiderio di partecipare alle decisioni del Consiglio 2008/615/GAI⁶ e 2008/616/GAI⁷ e alla decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio⁸, dette collettivamente "decisioni di Prüm", tali atti cesseranno di applicarglisi a decorrere dal 1° dicembre 2014. Data la rilevanza pratica e operativa che le decisioni di Prüm rivestono per l'Unione ai fini della pubblica sicurezza, più specificamente per le attività di contrasto e per la prevenzione e individuazione dei reati e le relative indagini, con decisione [...] ⁹ il Consiglio ha tuttavia chiesto al Regno Unito di procedere a un esame completo dei risvolti economici e attuativi della situazione, per valutare i meriti e i benefici pratici che gli deriverebbero dalla decisione di partecipare nuovamente alle decisioni di Prüm e le iniziative che si renderebbero a tal fine necessarie; i risultati dell'esame saranno pubblicati entro il 30 settembre 2015. In caso di esito positivo dell'esame dei risvolti economici e attuativi, il Regno Unito deciderà, entro il 31 dicembre 2015, se notificare, entro le quattro settimane successive, che desidera partecipare alle decisioni di Prüm, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo (n. 36).
- (7) Il Regno Unito ha ricevuto fondi in base al programma "Prevenzione e lotta contro la criminalità", istituito dalla decisione 2007/125/GAI del Consiglio¹⁰, per due progetti collegati alle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI e alla decisione quadro 2009/905/GAI, relativi, il primo, all'attuazione nel Regno Unito dello scambio di dati sul DNA in ambito Prüm, cofinanziato per un importo massimo di 961 019 EUR destinato al Ministero dell'Interno, e, il secondo, al progetto britannico di valutazione delle impronte digitali in ambito Prüm, cofinanziato per un importo massimo di 547 836 EUR destinato al Ministero dell'Interno, per un importo complessivo di 1 508 855 EUR.
- (8) Qualora non rispettasse uno dei termini fissati all'articolo 1 della decisione [...] che determina gli adattamenti necessari e il necessario regime transitorio che conducono alla cessazione della partecipazione] ovvero decidesse di non partecipare alle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI e alla decisione quadro 2009/905/GAI, il Regno Unito dovrebbe restituire, a titolo di conseguenza finanziaria diretta derivante necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della partecipazione alle decisioni di Prüm, gli importi effettivamente erogati dalla Commissione come contributo del bilancio dell'Unione all'attuazione di tali decisioni.
- (9) A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, terzo comma, del protocollo (n. 36), il Regno Unito partecipa all'adozione della presente decisione ed è da essa vincolato,

⁶ Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

⁷ Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

⁸ Decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 14).

⁹ Decisione ... del Consiglio, del ..., che determina gli adattamenti necessari e il necessario regime transitorio che conducono alla cessazione della partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a taluni atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

¹⁰ Decisione 2007/125/GAI del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico "Prevenzione e lotta contro la criminalità", quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà (GU L 58 del 24.2.2007, pag. 7).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito, qualora non rispetti uno dei termini fissati all'articolo 1 della decisione [...*che determina gli adattamenti necessari e il necessario regime transitorio che conseguono alla cessazione della partecipazione*] ovvero decida di non partecipare alle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI e alla decisione quadro 2009/905/GAI, restituisce al bilancio dell'Unione europea gli importi ricevuti in base al programma "Prevenzione e lotta contro la criminalità" fino a concorrenza di 1 508 855 EUR.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° dicembre 2014.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*